



OGGETTO: *Protocolli sospesi alla data del 31.12.2021. Modalità di adozione dei provvedimenti plurimi di rifiuto/rigetto/non accoglimento dei protocolli sospesi relativi a domande/denunce al Registro delle Imprese, al REA - Repertorio Economico Amministrativo.*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti gli artt. 2188 e ss. c.c.;

Visto l'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995 n. 581 e s.m.i. recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 Dicembre 1993 n.580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

Visto, altresì, il D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 in materia di semplificazione sulla tenuta del Registro delle Imprese e del REA;

Rammentato che gli artt. 11 e ss. del richiamato Regolamento di cui al DPR n. 581/1995, che disciplinano le modalità di iscrizione/deposito su domanda e, in particolare, il comma 11 del predetto articolo, che prevede, in caso di irregolarità, la facoltà per l'Ufficio di invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione, assegnando un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione;

Dato atto che al Registro delle Imprese ed al Repertorio economico-amministrativo di Roma affluisce annualmente un consistente numero di domande/denunce riferite ad atti o fatti da iscrivere o depositare, inclusi i bilanci d'esercizio, determinando un quantitativo elevato di domande sospese per irregolarità;

Considerato che, almeno dall'introduzione della telematica, l'invito agli utenti di rettificare e/o integrare la documentazione insufficiente o non corretta - entro un congruo termine - viene formalizzata attraverso il *cd.* "Diario Messaggi" del sistema telematico;

Costatato che, dall'analisi dei dati estratti dall'archivio per il tramite di InfoCamere S.C.p.A., un quantitativo elevato di domande sospese non risultano regolarizzate entro il termine assegnato;

Ritenuto che tale circostanza influisce negativamente sulle posizioni interessate e che è intenzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma, con un progetto speciale, definire, tutti i procedimenti sospesi fino alla data del 31 dicembre 2021;

Preso atto che i motivi di irregolarità delle istanze, emersi in corso di istruttoria, sono stati già comunicati per raccomandata AR, per le pratiche presentate allo sportello o trasmesse per posta, e altresì tramite il citato "Diario messaggi" per le pratiche trasmesse con modalità telematica;

Ritenuto, dunque, di dover procedere alla formalizzazione dei rifiuti/rigetti/non accoglimenti, rinviando al contenuto del messaggio di sospensione o – comunque – motivando, *per relationem*, in ragione della mancata regolarizzazione, sulla scorta delle previsioni dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Valutato che non tutti i destinatari dei provvedimenti di rifiuto sono provvisti di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido ed attivo e che l'eventuale loro notifica tramite A/R risulterebbe eccessivamente onerosa;

Visto, in particolare, per le finalità che qui interessano, il combinato disposto degli artt. 3 *bis*, 8 comma 3 e 21 *ter* della citata L. n. 241/1990 e s.m.i. che prevede la possibilità di ricorrere a forme di pubblicità idonee, stabilite dall'Amministrazione procedente, nel caso in cui per il "numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa";

Ritenuto di dover provvedere, in ragione dell'elevato numero dei destinatari dei provvedimenti di rifiuto plurimi, che faranno seguito alla presente disposizione, alla relativa notifica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ed Albo camerale *on line* ai sensi della L. 18 giugno 2009 n. 69, laddove non comunicato un indirizzo PEC valido e attivo;

Rilevato, al riguardo, che, sebbene con riferimento alle procedure di cancellazione d'ufficio, il Giudice del Registro delle Imprese di Roma aveva già emanato un proprio atto di indirizzo (*cf.* atto del 19.11.2019 recepito dal Conservatore con prot. 157082 del 12.12.2019) volto a privilegiare la predetta forma di comunicazione ogniqualvolta la notifica possa risultare, oltre che eccessivamente onerosa, altresì, del tutto inefficace;

DISPONE

- di procedere al rifiuto/rigetto/non accoglimento delle pratiche pervenute entro il 31 dicembre 2021 e non regolarizzate nei termini stabiliti dall'Ufficio, mediante uno o più provvedimenti riepilogativi contenenti, in allegato, il numero e l'anno dei protocolli delle pratiche rifiutate;
- che, per le motivazioni indicate in premessa, la notifica dei provvedimenti conseguenti alla presente disposizione, ove non comunicato un indirizzo PEC valido e attivo, avvenga mediante

pubblicazione all'Albo Camerale *on line* della Camera di Commercio di Roma per 8 giorni consecutivi. I predetti provvedimenti saranno altresì inseriti nella sezione dedicata al Registro delle Imprese del sito istituzionale.

Avverso i provvedimenti di rifiuto, è, comunque, ammesso, ai sensi degli artt. 2189 c.c. e 11 commi 11 e 12 del D.P.R. n. 581/1995, ricorso al Giudice del Registro delle Imprese per le istanze rivolte al Registro medesimo entro 8 gg. dalla pubblicazione all'Albo camerale, che tiene luogo della notifica, oppure dalla data della ricezione della comunicazione via PEC, nonché, per le denunce al Repertorio economico-amministrativo, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/1990 e s.m.i., ricorso al Giudice Amministrativo o al Giudice Ordinario nei casi previsti, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo o dalla notifica via PEC.

IL CONSERVATORE

Barbara CAVALLI

Visto il vigente Regolamento sulla pubblicazione degli atti approvato con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 5.3.2018, la presente disposizione viene pubblicata all'Albo on line della Camera di Commercio di Roma per quindici giorni consecutivi.

La medesima sarà inserita nella sezione del sito istituzionale dedicata al Registro delle Imprese per la sua più ampia diffusione